

Legge Regionale 11 agosto 2004, n. 18*

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)

(BUR n. 15 del 16 agosto 2004, supplemento straordinario n. 1)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 13 ottobre 2004, n. 24, 29 dicembre 2004, n. 34, 16 febbraio 2005, n. 2, 17 agosto 2005, n. 13, 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 13 giugno 2008, n. 15, 18 luglio 2008, n. 24 e L.R. 31 marzo 2009, n. 8)

(Legge parzialmente abrogata dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ad eccezione dell'art. 1, commi 1, 3, 4 e 5; art. 2, comma 5; art. 3, comma 3; art. 4, comma 6; art. 5, comma 4; art. 8, commi 8 e 10; art. 10; art. 10bis; art. 10ter; art. 11, commi 3, 4, 5, 7 e 8; art. 12; art. 12bis; art. 17; art. 18; art. 19)

TITOLO I

(Disposizioni di carattere finanziario)

Art. 1¹

1. Il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall'art. 6 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, è fissato al 31 dicembre 2014².

2.

3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per gli anni 2003 e 2004 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l'attuazione delle finalità di cui alle Leggi regionali 30 gennaio 2001, n. 4 e 30 ottobre 2003, n. 20, le risorse attribuite in applicazione della Legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 e non utilizzate dagli enti medesimi.

4. Lo stanziamento previsto all'UPB 4.3.02.02 (capitolo 2323201) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 – relativo alla realizzazione di progetti a sostegno dell'occupazione inerenti lavori di interesse pubblico di competenza regionale da eseguirsi da parte dei Comuni e delle Comunità Montane – è aumentato di euro 3.000.000,00.

5. I benefici di cui alla Legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 sono applicabili anche ai lavoratori ex-corsisti dell'ENEL utilizzati in attività di pubblica utilità sulla base di convenzioni stipulate tra la Regione Calabria e gli Enti attuatori ed inseriti negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge medesima.

6.

7.

Art. 1 bis³
(Abrogato)

Art. 2⁴

1.

2.

3.

4.

5. In attuazione dell'articolo 63 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'articolo 6 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, i fondi per l'edilizia agevolata già attribuiti alla Regione Calabria e non utilizzati o utilizzabili per il pagamento delle obbligazioni assunte dai beneficiari ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457 – allocati all'UPB 3.2.02.01 (capitoli 2322203, 2322204, 2322207, 2322209, 2322211, 2322213, 2322214, 2322217, 2322221, 2321203, 32020134, 32020135) – sono destinati, per un importo massimo di euro 75.000.000,00 ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore di soggetti privati che non abbiano già usufruito di analogo beneficio, diretti all'acquisto e al recupero della prima abitazione ed in possesso dei requisiti di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 699 del 22 settembre 2003.

6.

7.

*La Corte Costituzionale con sentenza n. 361 depositata il 7 novembre 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 3.

¹ commi 2, 6 e 7 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

² Termine differito dalle LL.RR. 18/2004 e 34; 8/2005; 13/2005; 1/2006; 9/2007;34/2010; 47/2011.

³ Articolo abrogato dall'art. 10, comma 12 della L.R. 17 agosto 2005, n. 13.

⁴ commi dall'1 al 4 e 6 e 7 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Art. 3

1.

2.⁵

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 37 ter, comma 12, della Legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 e all'articolo 2 bis, commi 1, 2 e 3 della Legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, il 50 per cento del valore delle aliquote del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotona e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio relative agli anni 2002 e 2003, corrisposti alla Regione Calabria ai sensi degli articoli 20 e 22 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modificazioni e integrazioni, è devoluto per l'80 per cento al Comune di Crotona, per il 10 per cento al comune di Isola Capo Rizzuto, per il 5 per cento al comune di Strongoli e per il restante 5 per cento al comune di Cirò Marina, salvo diversi accordi fra la Regione e i comuni interessati. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale nei territori interessati dalle ricerche e dalle coltivazioni.

Art. 4⁶

1.

2.

3.

4.

5.

6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Santa Severina per il triennio 2007-2009⁷ un contributo annuo di euro 50.000,00 – con allocazione all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010246) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 – finalizzato al sostegno dell'attività didattico-culturale della Libera Accademia delle Lingue Europee ed Orientali (L.A.L.E.O.), previa definizione dei criteri e delle modalità di erogazione.

7.

Art. 5⁸

1.

2.

3.

4. Al fine di procedere al consolidamento ed allo sviluppo delle attività promozionali e fieristiche nazionali e locali autorizzate e per la realizzazione e gestione del Centro Fieristico già finanziato dalla Regione Calabria a carico del Pop 94/99, la Giunta regionale, in coerenza con la legge n. 7 dell'11.01.2001 avente per oggetto "Legge quadro sul settore fieristico" è autorizzata a promuovere la costituzione di una società consortile mista, pubblico-privata, partecipata dalla Regione Calabria, che subentri al Consorzio Artigiano, denominato Ente Autonomo Fiere Cosenza, con personalità giuridica pubblica, riconosciuto con le deliberazioni della Giunta regionale nn. 6983/91 e 824/93, e attualmente in Gestione Commissariale Straordinaria regionale.

5.

6.

Art. 6

Art. 7⁹

⁵Commi abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

⁶I commi dall'1 al 5 e 7 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

⁷Comma così modificato dall'art. 31, comma 5, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

⁸I commi dall'1 al 3 e 5 e 6 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

⁹Gli articoli 6 e 7 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Art. 8¹⁰

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente settimo comma.

9.

10. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente nono comma.

11.

Art. 8 bis

Art. 9¹¹

TITOLO II

(Disposizioni di carattere normativo)

Art. 10

1. All'articolo 10 della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è aggiunto il seguente comma:

"5. Per il conseguimento degli obiettivi assegnati all'Avvocatura regionale, la Giunta regionale può delegare il Dirigente responsabile ad adottare i provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio della Regione Calabria in materia di liti attive e passive. Per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, il Dirigente medesimo propone alla Giunta Regionale l'adozione dei relativi provvedimenti."

2. All'articolo 28, comma 2, lettera a), ultimo capoverso le parole "...in giudizio..." sono soppresse.

3. Per garantire la funzionalità dei Dipartimenti fino alla copertura dei posti vacanti mediante espletamento di un concorso pubblico, la Giunta regionale è autorizzata a conferire incarichi di Dirigente di Servizio a dipendenti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale appartenenti ai ruoli della Giunta regionale in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza.¹² I suddetti incarichi hanno durata massima annuale e possono essere rinnovati.

4. All'articolo 57, comma 7, della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, così come modificato dall'articolo 5 della Legge regionale 16 marzo 2004, n. 7, le parole "...Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio...", sono sostituite dalle seguenti "...Settore Ragioneria Generale..."

5. All'articolo 2, comma 3, della Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8, comma 1, le parole "30 luglio" sono sostituite dalle parole "15 settembre".

¹⁰I commi dall'1 al 7 e 9 e 11 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹¹Gli articoli 8 bis e 9 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹²Parole abrogate dall'art. 43, comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, che precedentemente recitavano: ed in servizio da almeno due anni nel Dipartimento nell'ambito del quale i medesimi incarichi sono conferiti.

Art. 10 bis

1. In deroga alla Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, per motivate esigenze e/o per particolari professionalità, è consentito procedere a comandi e/o trasferimenti di personale proveniente da altri Enti Pubblici nel limite massimo del 3% delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionale, con precedenza alle unità lavorative che abbiano prestato o siano in servizio, a qualunque titolo, presso il Consiglio o la Giunta regionale medesimi.

2. Il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui alla tabella del DPCM 05.08.1999 proveniente dall'Agenzia dell'Impiego di cui all'art. 14 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, è inquadrato nella dotazione organica della Giunta regionale nelle categorie corrispondenti a quelle previste nel vigente C.C.N.L. del Compartimento Regioni-Autonomie Locali, con mantenimento della pregressa anzianità di servizio e della posizione retributiva già maturata. Il personale con la qualifica di esperto è inquadrato nella categoria D3, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti necessari per la definizione della posizione del personale di cui all'ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria n. 1986 del 6 agosto 2002.

4. All'art. 3, comma 4 della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

- le parole da "...di età..." a "...reclutamento..." sono soppresse
- le parole da "...e che abbiano..." fino a "...internazionali" sono sostituite dalle seguenti "...da inquadrare nella categoria D3 ex ottava qualifica funzionale."

Art. 10 ter

1. Il comma 3 dell'articolo 29 della Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, così come sostituito dall'articolo 1-quater, comma 1, terzo trattino della Legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 è sostituito dal seguente: "Le misure degli assegni vitalizi in godimento, sia diretti che di reversibilità, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate sulla base della indennità di carica spettante al Consigliere regionale nel mese di gennaio dell'anno di riferimento."

2. L'art. 13, comma 3, della Legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 deve intendersi nel senso che l'inclusione delle parole "il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti" dopo le parole "i Presidenti delle Commissioni" omologa in via analogica il Collegio dei Revisori dei conti alle modalità di composizione previste per le Commissioni permanenti e speciali.

Art. 11¹³

1.

2.

3. Nel caso di Enti Pubblici e/o Enti strumentali degli stessi, la Giunta regionale può concedere ulteriori contributi a copertura della quota di cofinanziamento anche a valere sulle risorse trasferite alla Regione Calabria dal Fondo Nazionale per la Montagna ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

4. Ai fini del miglioramento della propria struttura patrimoniale, la FINCALABRA S.p.A. è autorizzata ad aumentare il proprio capitale sociale mediante l'utilizzo dei fondi già assegnati con le Leggi regionali 25 agosto 1987, n. 26, 12 agosto 1996, n. 24, 23 dicembre 1996, n. 39, 22 settembre 1998, n. 10, 22 dicembre 1998, n. 14, 3 marzo 2000, n. 8, 28 agosto 2000, n. 14, 22 maggio 2002, n. 23 per la parte non finalizzata alla concessione di contributi in conto capitale e/o in conto interessi, nonché di quelli assegnati dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni e finalizzati alla concessione di prestiti partecipativi, ad operazioni di venture capital, alla costituzione di fondi di garanzia, purché non derivanti da specifici finanziamenti relativi al Programma Operativo Regionale 2000-2006.

5. Al fine di evitare interruzioni nella erogazione degli aiuti alle PMI operanti nei settori Industria, Turismo, Commercio e Artigianato, la Regione Calabria – Dipartimento Attività produttive - è autorizzata a rinnovare, fino alla scadenza dei termini fissati dai Regolamenti dell'Unione Europea per la rendicontazione della spesa relativa al Programma Operativo Regionale 2000-2006, le convenzioni in cui la Regione è subentrata ai sensi degli artt. 15, comma 1, e 19, comma 12, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relative agli interventi cofinanziati a valere sulle Misure 4.1 e 4.2 del POR CALABRIA 2000-2006, ivi inclusi quelli relativi alla programmazione negoziata attuata della Regione.

6.

¹³ I commi 1, 2 e 6 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

7. Alla Legge regionale 7 agosto 1999, n. 22 recante "Istituzione dell'Albo regionale delle Società di Mutuo Soccorso" sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- all'articolo 5, comma 1, è aggiunto il seguente punto:

"c) contributo per la partecipazione alle spese di costruzione e/o manutenzione dei colombai sociali nelle aree cimiteriali su suoli detenuti dalle Associazioni di Mutuo Soccorso in proprietà o sulla base di diritti di superficie."

- all'articolo 5, comma 2, è aggiunto il seguente punto:

"I contributi di cui alla lettera c) possono essere concessi in misura massima pari al 50% delle spese documentate e fino ad un massimo di Euro 25.000,00".

8. All'articolo 4, lettera f) della Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 le parole da "...che siano..." a "...integrazioni." sono soppresse¹⁴.

Art. 12

1. All'articolo 27 della Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- al comma 1 le parole "...alla Regione Calabria..." sono sostituite con le parole: "...all'ARDIS territorialmente competente...";

- il comma 2 è così sostituito: "Il gettito della tassa regionale destinato per intero alla concessione di borse di studio ex articolo 3, comma 23, della Legge 549/95 deve essere versato direttamente all'ARDIS territorialmente competente e trova riferimento in apposito capitolo del bilancio dell'ARDIS medesima."

- al comma 5 le parole "...tra Regione..." sono sostituite con le parole "...tra le ARDIS..."

2. Le disposizioni di cui al precedente comma entrano in vigore a decorrere dall'esercizio finanziario 2005.

3. Per la gestione del patrimonio bibliotecario e l'erogazione dei relativi servizi e per i contributi di analisi, studi e ricerche finalizzati alla programmazione delle attività di promozione culturale nonché per la promozione e valorizzazione dei beni culturali, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire apposito organismo che utilizzi in modo organico e permanente le risorse strutturali, umane e finanziarie destinate a tali finalità. Agli oneri conseguenti si provvede con apposite risorse stanziata nell'ambito della programmazione annuale degli interventi di cui alle leggi regionali 19 aprile 1985, n. 16 e 19 aprile 1985, n. 17¹⁵.

4. All'articolo 1, comma 1 della Legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 dopo le parole: "...scuole, istituti o facoltà..." sono aggiunte le seguenti parole: "...nonché di Fondazioni, Associazioni culturali senza fini di lucro, ONLUS che hanno tra le finalità statutarie la divulgazione della cultura della legalità, la prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile, oltre che il recupero dei soggetti che si trovano in stato di restrizione della libertà..."¹⁶.

5. All'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 34, dopo le parole "...Conservatori di Musica..." sono aggiunte le parole "...e il Politecnico "Scientia e Ars" di Vibo Valentia".

6. All'articolo 4 della Legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 è inserito il seguente quinto alinea:

- "Italo Falcomatà" con sede nel comune di Reggio Calabria, come centro di ricerca nel campo delle scienze sociali e della medicina per la crescita culturale e sociale della collettività e per incrementare lo sviluppo scientifico nel campo della lotta alle leucemie".

Art. 12 bis

1. Alla Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche e variazioni:

- il comma 2 dell'articolo 4, è così sostituito: "Le aziende devono essere anche produttrici di latte e registrate a norma dell'articolo 11 del D.P.R. 54/1997."

¹⁴ Nel presente comma viene impropriamente richiamato l'art. 4, mentre il riferimento è da intendersi all'art. 4 ter, lettera f) della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

¹⁵ Comma così modificato dall'art. 20, comma 4 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7, successivamente l'art. 11, commi 1 e 2, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9, soppriime l'Agenzia istituita con il presente comma 3.

¹⁶Anche nel presente comma viene impropriamente richiamato l'art. 1, mentre il riferimento è da intendersi all'art. 4 della L.R. 15 gennaio 1986, n. 2.

- all'articolo 5, comma 3,
- la parola "...semestralmente..." è sostituita dalle parole "...di volta in volta...";
- dopo la parola "...Regione" sono inserite le parole "...per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prodotti tradizionali"
- é inserito il seguente articolo 6-bis: "Le aziende di cui alla presente legge devono attuare un protocollo in autocontrollo semplificato per garantire la gestione igienico-sanitaria della propria filiera produttiva al fine di assicurare la specificità del prodotto finito."

2. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 le parole "...ai Comuni sedi di strutture..." sono sostituite dalle parole "...al Dipartimento Regionale competente per i Servizi Sociali..." e dopo le parole "...riconosciuti ..." sono inserite le parole "...in base all'articolo 2 della presente legge. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 21 agosto 1996, n. 21 è abrogato¹⁷"

TITOLO III (Disposizioni di carattere normativo in materia sanitaria)

Art. 13¹⁸
(Abrogato)

Art. 14¹⁹
(Abrogato)

Art. 15
(Abrogato)

Art. 16²⁰
(Abrogato)

Art. 17

1. Al fine di non disperdere l'esperienza maturata dal progetto Sistema di Assistenza Integrata per disabili (SAID) il Dipartimento Sanità, nell'ambito del fabbisogno individuato dal P.R.S., procede alla assegnazione dei posti letto di R.S.A. per disabili necessari al pieno superamento della fase sperimentale senza tener conto del parametro territoriale di suddivisione dei posti letto.

Art. 18

1. Al fine di soddisfare i bisogni assistenziali dei pazienti ospiti presso l'istituto Papa Giovanni XXIII la Giunta regionale è autorizzata a disporre la riconversione dell'accreditamento in essere anche, ove occorra, in deroga ai limiti di fabbisogno individuati dal piano regionale per la salute, tenuto conto della problematica riferita ai livelli occupazionali da definire in concertazione tra l'istituto e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. L'Istituto, a pena di decadenza dall'autorizzazione, dovrà adeguare la struttura alla normativa vigente entro 18 mesi dall'autorizzata riconversione.

3. La Giunta regionale, anche nella prospettiva del pieno risanamento della gestione dell'istituto Papa Giovanni XXIII, può autorizzare, previa concertazione con le organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative, la cessione a privati delle attività socio-sanitarie accreditate gestite dalla fondazione.

Art. 19

1. La gestione del servizio dell'Anagrafe zootecnica sul territorio calabrese, da attuarsi in conformità ai decreti interministeriali 31 gennaio 2002 e 7 giugno 2002, é espletata da un unico soggetto attuatore costituito da una società a totale capitale pubblico detenuto a maggioranza dalla Regione Calabria, direttamente o attraverso l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA).

¹⁷La L.R. 13 ottobre 2004, n. 24 ha modificato il presente comma 2 aggiungendo la seguente frase: "Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 21 agosto 1996, n. 21 è abrogato".

¹⁸Articolo abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹⁹Articoli abrogati dall'art. 15, comma 1, nono trattino, della L.R. 18 luglio 2008, n. 24.

²⁰Articolo abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

2. Il servizio sarà disciplinato da apposito contratto approvato dalla Giunta regionale, su proposta dei Dipartimenti all'Agricoltura e alla Sanità. Dalla data di affidamento del servizio mediante stipula di contratto ai sensi della presente legge, decadono tutti i rapporti e contratti in essere con soggetti diversi.

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23²¹

²¹Gli articoli dal 20 al 23 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.